

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di novembre alle ore dodici e minuti quaranta

- 17 novembre 2022, ore 12,40 -

in Roma, nel mio studio.

Avanti a me Avv. Alessandro SQUILLACI, Notaio in Roma, con studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 88, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE:

- POZZI Mario, nato a Tivoli (RM) il giorno 23 novembre 1989, domiciliato, per la carica, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Nazionale dell'Associazione di promozione sociale denominata **"MO.D.A.V.I." ONLUS (Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano)**", d'ora innanzi la **"Associazione"**, costituita in Italia in data 8 febbraio 1996, con sede in Roma (RM), Via Carlo Poma n. 2, codice fiscale n. 97136080583, partita I.V.A. n. 07421421004, iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus con effetto dal 26 febbraio 2003, eletto alla menzionata carica dal Consiglio Nazionale dell'Associazione nella riunione svoltasi a Roma in data 29 gennaio 2021.

Detto comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che, con avviso inviato mediante messaggio di posta elettronica in data 16 ottobre 2022, al quale è seguita espressa comunicazione di avvenuto ricevimento, è stata convocata in questi luogo e giorno per le ore 12 (dodici) l'Assemblea Nazionale dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del giorno:

adozione, con efficacia immediata, del nuovo statuto ETS approvato con delibera in data 30 giugno 2021 e conseguente rimozione delle condizioni e dei termini di efficacia ivi previsti."

richiedendomi di redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Al che aderendo io Notaio do atto dello svolgimento dell'odierna assemblea come segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto associativo, il comparente, il quale accerta, constata, dichiara e mi chiede di far risultare altresì:

- che l'assemblea di cui al presente verbale è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto associativo, con la modalità suddetta;
- che l'assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 16 novembre 2022 è andata deserta;
- che nell'avviso di convocazione suddetto vennero indicati questo giorno e luogo e le ore 12 (dodici) per l'assemblea

Registrato a Roma 2

il 17 novembre 2022

al n. 37922

serie 1/T

esatti Euro Esente

di seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;

- che sono intervenuti numero 12 (dodici) aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto associativo, su un totale di 18 (diciotto), secondo quanto risulta dal foglio delle presenze che riporta anche i componenti del Consiglio Nazionale intervenuti e che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che ha accertato l'identità e la legittimità degli aventi diritto al voto;

- che pertanto la presente riunione è validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il presidente ricorda ai presenti che, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", l'Assemblea Nazionale, in data 30 giugno 2021, ha deliberato, tra l'altro:

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro e pertanto di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - Associazione di Promozione Sociale - Rete Associativa" o, in forma abbreviata, "MO.D.A.V.I. - APS - RA";

- di adottare, sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le ONLUS, il nuovo testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**;

- di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore.

Il presidente in proposito precisa:

- che nelle more è divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ma non è stata ancora rilasciata l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017, non potendosi quindi verificare entrambe le condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017;

- che, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017, con l'operatività del RUNTS, è iniziata la procedura di migrazione automatica delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, che quindi devono adeguare i propri statuti alla normativa del D.Lgs. n. 117/2017;

- che il competente Ufficio regionale del RUNTS, completata la fase relativa alla comunicazione al RUNTS dei dati riguardanti le associazioni di promozione sociale già iscritte nel

Registro Nazionale dell'Associazionismo, ha avviato l'attività di verifica sulla sussistenza, in capo alle predette associazioni, dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS e, al fine di consolidare l'iscrizione dell'Associazione nella Sezione B del RUNTS, ha chiesto all'Associazione di trasmettere lo statuto adeguato alla normativa del Codice del Terzo Settore.

Non potendo attendere il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017, per non perdere la qualifica di ONLUS e ritenendo opportuno iscriversi fin da subito nel RUNTS quale rete associativa - associazione di promozione sociale, il presidente propone all'assemblea di rendere immediatamente operativo il nuovo statuto adottato e adeguato alla normativa del D.Lgs. n. 117/2017 con la menzionata delibera del 30 giugno 2021.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea Nazionale a deliberare.

L'Assemblea Nazionale dell'Associazione, all'unanimità espressa per appello nominale,

DELIBERA:

- di rimuovere la condizione sospensiva apposta alla delibera di adozione dell'allegato nuovo testo di statuto assunta dall'Assemblea Nazionale svoltasi in data 30 giugno 2021, il cui verbale è stato redatto da me Notaio in pari data, Repertorio n. 12189, Raccolta n. 8122, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Pomezia in data 5 luglio 2021 al 2765, serie 1T, e pertanto di rendere immediatamente efficace l'allegato nuovo statuto;

- di delegare il Presidente Nazionale a compiere tutti gli atti idonei ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge;

- di autorizzare il Presidente Nazionale ad apportare alle odierne delibere ed all'allegato statuto le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti cinquantotto.

Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente sia dall'imposta di registro che dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

* * *

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla

protezione dei dati), il comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

Il comparente, avendo i requisiti di legge, dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente verbale.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore dodici e minuti cinquantotto.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli per otto facciate sin qui.

F.to Mario Pozzi

Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)


ALLEGATO A


ALN° 8862 di RACC.

FOGLIO DELLE PRESENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE MO.D.A.V.I. ONLUS DEL 17 NOVEMBRE 2022

	Ruolo	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	FIRMA
1	Presidente Nazionale	Mario Pozzi	Tivoli (RM)	23/11/1989	
2	Vicepresidente Nazionale	Alessandro Sansoni	Napoli	09/08/1976	
3	Tesoriere	Alessandro Paolini	Roma	30/30/1963	
4	Consigliere Nazionale	Cristian Alicata	Palermo	30/06/1981	
5	Consigliere Nazionale	Giacomo Antronaco	Catania	17/09/1980	
6	Consigliere Nazionale	Giovanna Ascolese	Scafati (SA)	22/02/1986	
7	Consigliere Nazionale	Andrea Barchetta	Terlizzi (BA)	19/04/1984	
8	Consigliere Nazionale	Massimo Caccia	Torino	05/05/1962	
9	Membro Federazione Puglia	Stefano Centonze	Carmiano (LE)	22/11/1967	
10	Membro Federazione Puglia	Roberto Augello	San Severo (FG)	23/07/1970	
11	Membro Federazione Campania	Martina Cian	Praia a Mare (CS)	17/10/1983	
12	Consigliere Nazionale	Ulderico de Laurentiis	Napoli	04/02/1981	
13	Membro Federazione Puglia	Raffaella D'Alterio	Mugnano di Napoli (NA)	16/08/1981	
14	Membro Federazione Sicilia	Nino Munafò	Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	27/05/1979	
15	Consigliere Nazionale	Francesco Piemonte	Salerno	12/08/1982	
16	Consigliere Nazionale	Pasquale Antonio Riccio	Mannheim (D)	02/01/1983	
17	Membro Federazione Campania	Elisabetta Romano	Cercola (NA)	12/07/1986	
18	Consigliere Nazionale	Carlo Rubino	Foggia	07/11/1968	







al

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

ART. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e seguenti e 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), è costituita l'associazione denominata **"Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - Associazione di Promozione Sociale - Rete Associativa"** o, in forma abbreviata, **"MO.D.A.V.I. - APS - RA"** (d'ora innanzi la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Roma, Via Carlo Poma n. 2.

2.2. Il Consiglio Nazionale può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti od unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART. 3) Scopo

3.1. L'Associazione, si ispira:

- ai principi di democraticità e gratuità, senza scopo di lucro e perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale, politica e religiosa della persona;
- al fine della necessità politica di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, mediante opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
- all'esigenza di perseguire, mediante l'azione comunitaria, non-violenta, l'integrazione tra le classi sociali e tra queste ed i soggetti disagiati, nonché la condivisione ed il superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali, anche all'estero, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
- al fine di un diretto impegno nella società civile e della disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, purché non violino l'autonomo patrimonio culturale dei gruppi e degli enti che aderiscono all'Associazione.

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

ART. 4) Oggetto

4.1. L'Associazione, in via esclusiva o principale, ha per oggetto:

A) lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire la conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri Associati, dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore Associati all'Associazione e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali; l'Associazione, quale rete associativa può esercitare anche le seguenti attività:

-- monitoraggio dell'attività degli enti ad essa Associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo Settore;

-- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti Associati;

B) lo svolgimento, in favore dei propri Associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti Associati, delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 4.2.

4.2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, l'Associazione, in coerenza con le proprie finalità associative, esercita anche le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 2001, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tali fini l'Associazione:

- indice ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
- fornisce agli Associati servizi di segreteria e di assistenza nei vari settori di attività, anche attraverso l'opera di esperti esterni;
- promuove ed aderisce a iniziative di volontariato e promozione sociale internazionale intrattenendo a tal fine gli opportuni rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a eventuali organismi;
- partecipa ad enti ed organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i propri principi istituzionali;
- promuove ed organizza, coordinandoli, i servizi di protezione civile, di tutela dell'ambiente o di altre attività, anche sociali, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri, delle Regioni o comunque di altre strutture pubbliche;
- promuove, aderisce ed organizza iniziative, attività e progetti di volontariato, volti alla valorizzazione della persona in tutte le condizioni e gli aspetti della vita, con riferimento altresì alle politiche di conciliazione vita-lavoro e di parità di genere, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione tra Enti del Terzo Settore, istituzioni, persone

ed enti pubblici e privati;

- promuove attività educative e formative permanenti a carattere informale e professionale nonché la formazione e l'aggiornamento, anche professionale, degli operatori delle agenzie educative e scolastiche, degli studenti e delle famiglie in collaborazione con i Ministeri e le istituzioni scolastiche territoriali;

- stipula, ove richiesta, accordi, convenzioni e/o contratti di qualunque natura in nome e/o per conto degli Associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare in forma tra loro congiunta ovvero per l'accesso a servizi specifici amministrativi, organizzativi, assicurativi e finanziari;

- partecipa alla gestione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con soggetti privati;

- svolge attività di cooperazione europea ed internazionale e attività di cooperazione allo sviluppo;

- stimola il processo di deburocratizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture pubbliche, anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;

- rappresenta a livello locale, nazionale ed internazionale i gruppi e gli enti aderenti;

- diffonde in ogni ambiente i valori della promozione sociale sostenendo le iniziative esistenti e studiando la nascita di nuove a livello locale, nazionale ed internazionale;

- promuove una concreta sperimentazione di servizi territoriali e di iniziative di solidarietà, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;

- garantisce un contributo di proprie esperienze e cultura nella elaborazione della legislazione a tutti i livelli e all'approntamento degli strumenti organizzativi ed operativi;

- promuove ed offre forme di informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locali, al fine di favorire la spontanea aggregazione nonché la crescita del ruolo educativo, sociale e politico del volontariato e della promozione sociale;

- ricerca, promuove ed offre consulenza ed assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, assumendo iniziative di formazione e corsi di formazione professionale e qualificazione nei confronti degli enti e dei gruppi aderenti così come di semplici cittadini;

- effettua studi, indagini, ricerche e pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente Statuto;

- organizza corsi di formazione professionale destinati ad a-

dulti e giovani, in particolare disoccupati ed a giovani in cerca di prima occupazione ed appartenenti a categorie svantaggiate;

- crea luoghi, spazi d'aggregazione e comunità giovanili per contrastare il disagio, in cui i giovani possono esprimere liberamente la propria personalità, essere liberi di fare musica, teatro, cinema, organizzare convegni, realizzare mostre fotografiche, leggere libri e giornali, navigare su internet, svolgere corsi di ogni genere, fare sport;

- stimola il protagonismo giovanile ed il senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale, europea ed internazionale, dando voce al desiderio che i giovani hanno di impegnarsi nel sociale;

- si connette con le diverse realtà di coordinamento in materia di politiche giovanili (dal livello locale a quello internazionale), promuovendo ed organizzando iniziative sociali, culturali, ricreative, turistiche, di studio e di ricerca nei campi più propriamente espressione della realtà giovanile, quali l'istruzione, il lavoro, la formazione professionale, la riabilitazione sociale, lo sport, la cooperazione giovanile, la promozione culturale;

- propone la tutela, il sostegno e la promozione dell'istituto familiare; rafforza le competenze genitoriali di persone disagiate con figli minori; sostiene la famiglia come pilastro fondamentale della società e struttura portante dei processi di innovazione e di cambiamento; diffonde e presenta iniziative inerenti la tutela della famiglia, dell'adozione, delle vittime di violenza sessuale e di quant'altro sia legato alle problematiche familiari, femminili, minorili ed adolescenziali, anche con riferimento a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011;

- promuove, sostiene e favorisce le forme di turismo accessibile e sociale come strumento di incontro e di socializzazione e vicinanza dei popoli, organizzando attività turistiche capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità, rivolto non solo a categorie sociali specifiche di persone in situazione di svantaggio, e sviluppando occasioni di arricchimento culturale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio; promuove la conoscenza e la tutela del patrimonio materiale e immateriale (paesaggistico, artistico, architettonico, letterario, ecc.) italiano ed europeo;

- promuove la cooperazione con le comunità di italiani e le comunità di cristiani all'estero;

- promuove il dialogo interculturale ed interreligioso;

- promuove un approccio di sviluppo sostenibile e l'adozione di stili di vita sani, congiuntamente a sistemi di produzio-

ne e consumo sostenibili;

- organizza corsi e seminari finalizzati a potenziare, in particolar modo nei giovani, competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro e per lo sviluppo culturale e personale, anche con l'utilizzo delle metodologie dell'educazione non formale;

- svolge l'attività di formazione su temi che riguardano le discipline sociali e le opportunità offerte dall'Unione Europea con i suoi programmi, in particolare quelli dedicati ai giovani, al sociale, alla cooperazione internazionale, alla cultura ed alla promozione del volontariato;

- organizza e gestisce l'attività di turismo sostenibile finalizzata a promuovere l'Italia con il suo patrimonio naturale, artistico, architettonico, archeologico e culturale in Europa e nel mondo, coinvolgendo in primis i gruppi di persone che vivono disagi sociali, economici, fisici e psichici e creando reti e filiere esclusivamente con organizzazioni pubbliche e private (sia profit che non profit) eticamente orientate;

- organizza percorsi progettuali, attività laboratoriali ed esperienziali, progetti di prevenzione, educazione e di studio assistito, attività di orientamento anche per il miglioramento delle offerte presenti sul territorio che possano combattere la povertà educativa, i cui destinatari sono in via prioritaria bambini, adolescenti, giovani;

- ripristina e gestisce beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione della comunità gratuitamente, per la realizzazione di attività di carattere sociale e culturale;

- favorisce la nascita e/o accompagna lo start-up di organizzazioni, enti o gruppi informali che fondano la loro base sulla cultura del volontariato e che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione; realizza iniziative editoriali, anche mediante l'utilizzo della rete, per il perseguimento delle attività di interesse generale sopra enunciate; organizza ogni tipo di manifestazione pubblica finalizzata a promuovere l'arte e la cultura come mezzo per facilitare l'incontro e il confronto tra le persone, la socializzazione, l'abbattimento di qualsiasi barriera sociale e culturale e per dare la possibilità di esprimere emozioni, idee e pensieri con linguaggi non verbali;

- promuove azioni di prossimità e di mutualità tra i cittadini; attività di orientamento ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio; studi e ricerche; laboratori di cittadinanza;

- svolge attività di educazione e promozione del volontariato e dei valori ad esso legati.

4.3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del CTS, l'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie ri-

spetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Nazionale.

ART. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS, l'Associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti Associati.

Ai sensi dell'art. 36 del CTS, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità.

ART. 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

ART. 7) Definizione di Associato

7.1. Il numero degli Associati è illimitato e variabile.

Sono membri dell'Associazione (nel presente Statuto lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") gli Enti del Terzo Settore che, secondo il presente Statuto, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione od estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. L'Associazione, quale rete associativa, scaturisce dall'aggregazione di organizzazioni di secondo livello costituite sia per aree tematiche che su base territoriale regionale, come da relativo regolamento emanato dal Consiglio Nazionale; dette organizzazioni consistono in altre associazioni (MO.D.A.V.I. tematiche e regionali - Enti del Terzo Settore), dotate di autonomia giuridica, organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri.

Possono, quindi, essere Associati all'Associazione i seguenti Enti del Terzo settore:

- le articolazioni territoriali regionali della presente rete associativa, che siano Enti del Terzo settore ("MO.D.A.V.I." regionali), già esistenti ovvero che vengano ad esistenza in futuro, purché autorizzati dal Consiglio Nazionale ad utilizzare la denominazione ed il marchio "MO.D.A.V.I." ed i cui principi, statuto, finalità ed attività siano conformi al presente statuto ed all'apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale;
- le aree tematiche della presente rete associativa, che siano Enti del Terzo Settore ("MO.D.A.V.I." tematiche), già esistenti ovvero che vengano ad esistenza in futuro, purché au-

torizzati dal Consiglio Nazionale ad utilizzare la denominazione ed il marchio "MO.D.A.V.I." ed i cui principi, statuto, finalità e attività siano conformi al presente statuto ed all'apposito regolamento che verrà emanato dal Consiglio Nazionale.

7.4. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CTS, il numero delle associazioni di promozione sociale associate non può essere inferiore al cinquanta per cento dei membri dell'Associazione.

ART. 8) Ammissione degli Associati

8.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi la "Domanda" o, al plurale, le "Domande") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

8.2. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

8.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio Nazionale, cui essa va indirizzata.

8.4. Il Consiglio Nazionale deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

8.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

8.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

8.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla Domanda si pronunci l'Assemblea Nazionale, che delibera sulle Domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

8.9. Il Consiglio Nazionale approva il regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame ed alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ART. 9) Diritti ed obblighi degli Associati

9.1. Gli enti Associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'Associazione mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in Assemblea Nazionale;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile, alle condizioni poste dall'art. 29 del CTS;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'Organo di Controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del CTS.

9.2. Gli Associati sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti emanati od emanandi, nonché le decisioni degli organi dell'Associazione.

9.3. Ogni Associato deve versare i contributi appresso indicati, occorrenti per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale.

ART. 10) Recesso dell'Associato

10.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

10.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

10.3. La dichiarazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

10.4. La dichiarazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

10.5. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

10.6. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione del recesso.

ART. 11) Esclusione dell'Associato

11.1. Il Consiglio Nazionale può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

11.2. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

11.3. La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

11.4. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

11.5. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

ART. 12) Patrimonio

12.1. Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale e dagli incrementi allo stesso di cui al successivo art. 17.

ART. 13) Entrate

12.1. L'Associazione finanzia la sua attività mediante le seguenti entrate:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Nazionale ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

ART. 14) Quota Iniziale e Quota Annuale

14.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Nazionale (la "Quota Iniziale").

14.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è

stabilito dal Consiglio Nazionale (la "Quota Annuale").

ART. 15) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

15.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CTS.

15.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

15.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto od alla Normativa Applicabile.

ART. 16) Irripetibilità di apporti e versamenti

16.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

16.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto od il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi.

ART. 17) Incremento del patrimonio

17.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Nazionale ad incremento del patrimonio

dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Nazionale di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività dell'Associazione.

ART. 18) Divieto di distribuzione

18.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19) Patrimoni destinati a uno specifico affare

19.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Nazionale può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IV - Sistema di governance

ART. 20) Organi

20.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea Nazionale degli Associati (d'ora innanzi la "Assemblea Nazionale");

b) il Consiglio Nazionale;

c) il Presidente del Consiglio Nazionale (d'ora innanzi il "Presidente Nazionale") ed il Vice Presidente del Consiglio Nazionale (d'ora innanzi il "Vice Presidente Nazionale");

d) il Segretario Generale;

e) il Tesoriere;

f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Nazionale);

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea Nazionale);

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea Nazionale).

20.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea Nazionale degli Associati

ART. 21) Principi generali

21.1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.

21.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea Nazionale.

21.3. L'Assemblea Nazionale è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

21.4. L'Assemblea Nazionale si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 22) Competenze dell'Assemblea Nazionale

22.1. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

22.2. L'Assemblea Nazionale inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale ed il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Nazionale) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

ART. 23) Presidenza dell'Assemblea Nazionale

23.1. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Nazionale; in mancanza od impedimento, dal Vice Presidente Nazionale; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea Nazionale, da un altro membro del Consiglio Nazionale o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

23.2. Il presidente dell'Assemblea Nazionale è assistito dal Segretario.

23.3. Il presidente dell'Assemblea Nazionale verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea Nazionale, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea Nazionale sottoscrive dopo aver svol-

to attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 24) Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale

24.1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

24.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

24.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

24.4. Ogni Associato ha diritto ad un voto, cui si aggiunge un ulteriore voto ogni 100 (cento) associati dell'ente Associato stesso aderenti alla presente rete associativa.

24.5. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del CTS, ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea Nazionale da un altro Associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione ed i relativi documenti sono conservati dall'Associazione. L'ente Associato al quale sia stata conferita la delega può intervenire a mezzo del legale rappresentante ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti ed ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione.

24.6. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

24.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

24.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

24.9. L'Assemblea Nazionale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea Nazionale, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea Nazionale ed il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Nazionale

ART. 25) Competenze del Consiglio Nazionale

25.1. Il Consiglio Nazionale è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

25.2. Al Consiglio Nazionale compete di:

- a) nominare, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Generale e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea Nazionale;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;
- l) approvare i regolamenti espressamente previsti come di sua competenza dal presente Statuto;
- m) partecipare di diritto alle adunanze dell'Assemblea Nazionale.

25.3. Il Consiglio Nazionale si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

25.4. Qualora il Consiglio Nazionale ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, delega a quest'ultimo parte dei suoi poteri.

ART. 26) Composizione del Consiglio Nazionale

26.1. Il Consiglio Nazionale è composto, a scelta dell'Assemblea Nazionale all'atto della sua nomina, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 30 (trenta) consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale ed il Tesoriere.

26.2. La maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del CTS.

26.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'i-

nabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 27) Gratuità dell'incarico

27.1. Dalla nomina a Consigliere Nazionale, a Presidente Nazionale, a Vice Presidente Nazionale, a Segretario Generale, a Tesoriere od a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

27.2. Il Consiglio Nazionale dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

27.3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Nazionale si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

27.4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Nazionale fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea Nazionale più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea Nazionale in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

27.5. I Consiglieri sono rieleggibili.

ART. 28) Convocazione del Consiglio Nazionale

28.1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo.

28.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno due giorni prima.

28.4. Il Consiglio Nazionale è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 29) Deliberazioni del Consiglio Nazionale

29.1. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

29.2. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente Nazionale; in mancanza dal Consigliere

più anziano d'età.

29.3. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

29.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.5. Il Consiglio Nazionale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

ART. 30) Responsabilità dei Consiglieri

30.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ART. 31) Comitato Esecutivo e Consiglieri Delegati

31.1. Il Consiglio Nazionale può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente Nazionale e da altri due Consiglieri o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

31.2. Al Consiglio Nazionale spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

31.3. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Nazionale, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

ART. 32) Rappresentanza

32.1. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente Nazionale, nonché ad ogni membro delegato del

Consiglio Nazionale.

32.2. Possono essere nominati procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

32.3. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del CTS, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sezione III - Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Segretario Generale e Tesoriere

ART. 33) Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale

33.1. Al Presidente del Consiglio Nazionale spetta di:

a) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

b) convocare l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Nazionale e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

c) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Nazionale.

33.2. Ad ogni riunione del Consiglio Nazionale il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

33.3. Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente Nazionale in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente Nazionale in mancanza del Presidente Nazionale costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente Nazionale.

ART. 34) Segretario Generale

34.1. Il Segretario Generale supporta ed assiste il Presidente Nazionale nell'espletamento e nel coordinamento delle attività istituzionali, in Italia ed all'estero; in particolare coadiuva il Presidente Nazionale nella gestione dei rapporti con gli Associati.

34.2. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale, anche tra i suoi membri, su proposta del Presidente Nazionale; esso è scelto tra personalità di comprovata esperienza e competenza e resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Nazionale che lo nomina.

34.4. Il Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio Nazionale con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

34.5. Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il

Presidente ne richieda comunque la presenza.

34.6. Il Segretario Generale cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Nazionale, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo, del Libro degli Associati e del Registro dei Volontari, di cui è custode.

34.7. Dalla nomina a Segretario Generale non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 35) Tesoriere

35.1 Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Nazionale.

Sezione IV - Organo di Controllo e revisione legale

ART. 36) Organo di Controllo

36.1 Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, del CTS, l'Associazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

36.2. La nomina dell'Organo di Controllo è riservata all'Assemblea Nazionale.

36.3. Il Collegio dei Controllori, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Controllori è nominato dagli Associati in occasione della nomina del Collegio stesso.

36.4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

36.5. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

36.6. Il Controllore od i Controllori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito.

36.7. Il Controllore od i Controllori sono, in ogni caso, rieleggibili.

36.8. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

36.9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del CTS, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislati-

vo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

36.10. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

36.11. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, del CTS, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

36.12. Ai sensi dell'art. 29 del CTS, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

36.13. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

36.14. Il Controllore od i Controllori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

36.15. Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, del CTS, l'Associazione non avrà Organo di Controllo, salva contraria decisione dell'Assemblea Nazionale.

ART. 37) Funzionamento dell'Organo di Controllo

37.1. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

37.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

37.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

37.4. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

37.5. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

37.6. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono as-

sunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

37.7. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

37.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

37.9. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

37.10. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di detto Organo.

ART. 38) Compenso dell'Organo di Controllo

38.1. Il compenso dell'Organo di Controllo è stabilito dall'Assemblea Nazionale, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del CTS, per l'intera durata dell'incarico.

ART. 39) Esercizio della funzione di revisione legale

39.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

ART. 40) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

40.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

ART. 41) Esercizi associativi

41.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1° gennaio e terminano il giorno 31 dicembre di ogni anno.

ART. 42) Bilancio d'esercizio

42.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ART. 43) Bilancio sociale

43.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ART. 44) Scritture contabili

44.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ART. 45) Libri dell'Associazione

45.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

ART. 46) Devoluzione del patrimonio

46.1. Ai sensi dell'art. 9 del CTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea Nazionale che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

46.2. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

46.3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal parere sono nulli.

Titolo VII - Arbitrato

ART. 47) Clausola compromissoria

47.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa for-

mare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

47.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma.

47.3. L'arbitrato si svolge del Comune capoluogo della Provincia ove l'Associazione ha sede.

47.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Titolo VIII - Marchio e denominazione

ART. 48) Marchio e denominazione

48.1. Il marchio e la denominazione "MO.D.A.V.I." sono patrimonio dell'Associazione e pertanto il loro utilizzo è riservato all'Associazione stessa; il Consiglio Nazionale può tuttavia concederne l'utilizzo a terzi.

48.2. Il marchio è formato da tre uomini stilizzati nei colori rosso, giallo/arancio e verde.

48.3. Il recesso o l'esclusione di un Associato, a suo tempo autorizzato dal Consiglio Nazionale ad utilizzare la denominazione ed il marchio "MO.D.A.V.I.", determina l'automatico ed immediato divieto del loro utilizzo in qualsiasi forma.

Titolo IX - Norma transitoria

ART. 49) Norma transitoria

49.1. Non essendo prevista nel precedente statuto la durata delle cariche di Vice Presidente Nazionale, Tesoriere e Consigliere Nazionale, gli attualmente eletti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente Nazionale in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto e pertanto fino al 29 gennaio 2024.

F.to Mario Pozzi

Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)

	Certificazione di conformità di copia digitale a originale	
	analogico (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
	e successive modifiche, art. 68-ter della legge 16 febbraio	
	1913, n. 89).	
	Io sottoscritto, Avv. Alessandro Squillaci, Notaio in Roma	
	(RM), con studio in Viale Giuseppe Mazzini n.88, iscritto	
	nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velle-	
	tri e Civitavecchia, certifico che la presente è copia su	
	supporto informatico conforme all'originale, formato in ori-	
	gine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custo-	
	dito nei miei atti.	
	La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone	
	di un unico documento informatico, contenente sia la riprodu-	
	zione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la	
	presente certificazione di conformità, per complessive venti-	
	nove facciate.	
	Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte	
	di me notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 feb-	
	braio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7	
	marzo 2005, n. 82.	
	Roma (RM), 17 (diciassette) novembre 2022 (duemilaventidue).	
	File firmato digitalmente dal notaio Alessandro Squillaci	